



MINISTERO DELLA ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
REPUBBLICA ITALIANA – REGIONE SICILIANA

Istituto Comprensivo Statale "Politeama"

Piazza Castelnuovo, 40 – 90141 Palermo- Tel. 091-331037 – Fax 091-304720 - C.F. 97163050822
www.icspoliteama.it e-mail:paic890009@istruzione.it paic890009@pec.istruzione.it

Privacy Policy Videosorveglianza

L'utilizzo di impianti di videosorveglianza ad opera di un Istituto Scolastico implica un'attività di rilevazione di immagini che deve essere improntata non solo al rispetto della normativa vigente previste dall'ordinamento civile e penale (ad esempio, in materia di interferenze illecite nella vita privata o controllo a distanza dei lavoratori), ma anche della disciplina della tutela della privacy, in conformità ai principi del Reg. (UE) 2016/679, delle "Linee Guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video" adottate dal Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (European Data Protection Board), e del "Vademecum FAQ in materia di videosorveglianza" del Garante della Privacy.

Ai sensi delle Linee guida formulate dal Comitato Europeo per la protezione dei dati personali (European Data Protection Board) in materia di videosorveglianza, "un sistema di videosorveglianza è costituito da dispositivi analogici e digitali nonché da software per acquisire immagini, gestirle e mostrarle a un operatore".

• **Principi di minimizzazione, pertinenza, non eccedenza, necessità**

Come previsto generalmente per ogni trattamento di dati personali, anche il trattamento realizzato mediante impianti di videosorveglianza, quanto al suo oggetto e alle sue modalità di esecuzione (nella fattispecie, il numero delle telecamere, la dislocazione delle telecamere, le modalità di ripresa e di conservazione) deve essere ispirato ai principi previsti dall'art. 5 Reg. (UE) 2016/679, tra i quali il principio di *minimizzazione* dei dati, che impone di utilizzare il minor numero di dati personali possibile per il conseguimento della finalità, il principio di *pertinenza* e di *non eccedenza* degli stessi.

Compete al Titolare del trattamento la valutazione della *liceità* e della *proporzionalità* del trattamento prescelto in ragione della finalità da perseguire, in virtù del principio di responsabilizzazione di cui all'art. 5, par. 2 del Reg. (UE) 2016/679.

Il trattamento deve inoltre risultare *necessario* rispetto alla finalità da conseguire, consistendo in una misura idonea ed adeguata al conseguimento degli scopi prefissati.

Occorre inoltre escludere, all'esito di una valutazione critica ad opera del Titolare, che la medesima finalità possa essere conseguita tramite modalità alternative rispetto alla videosorveglianza, meno intrusive nei confronti del diritto alla privacy dell'interessato (es. una recinzione della proprietà, il pattugliamento regolare di personale di sicurezza, l'impiego di custodi, una migliore illuminazione, l'installazione di serrature di sicurezza, finestre e porte a prova di manomissione,...).

• **Finalità del trattamento**

Il Titolare del trattamento, nella persona del Dirigente Scolastico, è tenuto a individuare specificamente la finalità del trattamento dei dati mediante videosorveglianza, e a documentarla adeguatamente. Solitamente, la finalità perseguita tramite l'utilizzo di impianti di videosorveglianza consiste nell'esigenza di tutelare la sicurezza ed il patrimonio dell'Istituto Scolastico.

• **Basi giuridiche del trattamento**

In linea di principio, ogni fondamento di diritto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, Reg. (UE) 2016/679, può fornire una base giuridica per il trattamento di dati tramite videosorveglianza.

La base giuridica del consenso dell'interessato, tuttavia, ricorre solamente in casi eccezionali; infatti, la videosorveglianza, per sua natura, consente di controllare contemporaneamente un numero non noto di persone.

Ad esempio, l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), (adempimento di un obbligo legale) si applica quando la normativa nazionale prevede l'obbligo di mettere in atto un sistema di videosorveglianza.

Tuttavia, nella pratica, è più frequente che il trattamento dei dati tramite videosorveglianza si fondi sulle basi giuridiche del legittimo interesse del Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. f), Reg. (UE) 2016/679), ovvero della necessità di eseguire un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri (art. 6, paragrafo 1, lett. e), Reg. (UE) 2016/679).

Il legittimo interesse esistente ed attuale del Titolare del trattamento o di un terzo, tuttavia, non può costituire lecito fondamento giuridico del trattamento dei dati qualora su quest'ultimo prevalgano interessi, diritti o libertà fondamentali dell'interessato (articolo 6, paragrafo 1, lettera f)).

In tale operazione di bilanciamento deve essere adeguatamente valutata altresì la ragionevole aspettativa dell'interessato (considerando 47, Reg. (UE) 2016/679) ad essere sottoposto a videosorveglianza nel determinato contesto in cui si trova.

Inoltre, incombe sul Titolare del trattamento l'onere di documentare il legittimo interesse sul quale si fonda il trattamento dei dati tramite sistema di videosorveglianza, in virtù del principio di responsabilizzazione. Quindi, se il legittimo interesse consiste nell'esigenza di tutelare il patrimonio dell'Istituto Scolastico da un effettivo rischio di vandalismo e danneggiamento, il Titolare dovrà conservare idonea documentazione che dimostri il verificarsi di precedenti episodi di irruzione nell'Istituto e di vandalismo, eventuali denunce spunte, nonché ulteriori prove documentali utili a identificare la situazione di pericolo per l'integrità patrimoniale che, tramite l'impianto di videosorveglianza, si intende tutelare .

• **Tempi di attivazione**

In ordine alla determinazione degli orari di attivazione dell'impianto di videosorveglianza, il Garante della Privacy effettua una distinzione in base alla collocazione dell'impianto all'esterno ovvero all'interno dei locali scolastici.

Nell'ambito del necessario giudizio di bilanciamento tra la finalità di protezione e sicurezza del patrimonio della scuola e le esigenze di tutela della riservatezza delle persone fisiche, il Garante della Privacy ha riconosciuto come particolarmente meritevole di tutela il diritto alla riservatezza degli studenti, inteso come il diritto a uno sviluppo armonioso della loro personalità nell'ambito del processo di maturazione e del diritto allo studio (art. 2, comma 2, d.P.R. n. 249/1998), limitando la facoltà di attivare gli impianti di videosorveglianza collocati all'interno dell'edificio scolastico esclusivamente agli orari di chiusura, e pertanto non in coincidenza con lo svolgimento di attività scolastiche o extrascolastiche.

Se, invece, gli impianti di videosorveglianza sono ubicati all'esterno dei locali scolastici, questi possono essere attivati anche durante i giorni di apertura dell'Istituto Scolastico, purché l'inquadratura delle telecamere sia opportunamente delimitata.

• **Tempi di conservazione delle immagini**

In virtù del principio di minimizzazione, i tempi di conservazione delle immagini riprese dall'impianto di videosorveglianza devono essere limitati a quanto strettamente necessario per perseguire la finalità del trattamento, ai sensi dell'art. 5, par. 1, lett c) ed e) del Reg. (UE) 2016/679; esaurito il tempo di conservazione, le immagini dovrebbero essere cancellate tramite meccanismi automatici, a meno che le immagini non siano destinate ad essere visualizzate in tempo reale da un operatore incaricato.

Il Titolare del trattamento, nella persona del Dirigente Scolastico, è tenuto ad individuare detto tempo di conservazione, in applicazione del principio di responsabilizzazione di cui all'art. 5, par. 2 del Reg. (UE) 2016/679, fornendo adeguata motivazione e considerando eventuali rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Secondo l'orientamento adottato dal Garante della Privacy (espresso nei provvedimenti e nelle FAQ in materia di videosorveglianza), coerentemente alle Linee Guida del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati Personali, **la determinazione di un tempo di conservazione superiore a 72 ore deve essere adeguatamente motivata dal Titolare del trattamento, tramite un'analisi dettagliata circa la legittimità dello scopo e la necessità della conservazione, indicando i motivi per i quali una tempistica di conservazione inferiore sarebbe suscettibile di vanificare le finalità del trattamento (ad esempio, la chiusura dell'istituto Scolastico in concomitanza di periodi festivi potrebbe giustificare l'esigenza di tempi di conservazione più lunghi, al fine di accertare eventuali atti vandalici nei confronti del patrimonio scolastico).**

E' tuttavia possibile derogare al tempo di conservazione originariamente individuato dal Titolare del trattamento in presenza di una specifica richiesta da parte dell'autorità giudiziaria, ovvero della polizia giudiziaria, a fini investigativi.

- **Soggetto incaricato della visualizzazione delle immagini**

Il Titolare del trattamento è tenuto a designare un soggetto incaricato della visualizzazione delle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza, Tale conferimento d'incarico deve essere redatto in forma scritta, analogamente all'eventuale delega nei confronti di un soggetto "sostituto", nell'ipotesi in cui il soggetto incaricato sia impossibilitato.

Se il trattamento è svolto da un soggetto esterno all'Istituto Scolastico (ad esempio, la società incaricata della gestione dell'impianto di videosorveglianza), questi dovrà essere nominato "responsabile esterno del trattamento " ai sensi dell'art. 28 Reg. (UE) 679/2016, compilando l'apposito modello.

- **Informativa**

Come specificato nelle Linee Guida del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati Personali (European Data Protection Board) n.3/2019 in materia di trattamento dei dati personali tramite dispositivi video, la presenza delle telecamere deve essere segnalata da appositi cartelli, da collocare prima dell'ingresso nell'area sorvegliata, recanti una cosiddetta "informativa semplificata" del trattamento ("*informazioni di primo livello*"). L'informativa "semplificata" deve in ogni caso rinviare ad una informativa estesa ("*informazioni di secondo livello*"), ai sensi dell'art. 13 Reg. (UE) 2016/679, sul trattamento delle immagini oggetto di ripresa, che potrà essere pubblicata nella sezione Privacy del sito internet dell'Istituto Scolastico, o divulgata con altri mezzi idonei a garantirne la piena accessibilità da parte degli interessati.

Non è necessario segnalare l'esatto posizionamento della telecamera di videosorveglianza, essendo sufficiente che la zona sorvegliata sia individuata in modo inequivocabile da parte degli interessati che vi transitano.

- **Valutazione d'impatto preventiva: quando è necessaria**

Ai sensi degli artt. 35 e 36 del Reg. (UE) 2016/679, la valutazione d'impatto preventiva è richiesta qualora il trattamento presenti un rischio elevato per le persone fisiche, in considerazione dell'uso di nuove tecnologie, della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità. Con riferimento al trattamento di dati mediante videosorveglianza, tali presupposti ricorrono, ad esempio, quando

vengono adoperati sistemi integrati di collegamento tra telecamere riconducibili a soggetti diversi, ovvero quando si utilizzano sistemi intelligenti programmati non solo alla registrazione di immagini, ma anche alla loro analisi ed elaborazione con modalità automatiche, al fine di segnalare eventuali comportamenti anomali. Per quanto attiene al contesto, il trattamento di dati mediante un impianto che opera una sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico richiede la valutazione d'impatto preventiva.



Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Aurora Fumo